

CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del **09/05/2011** N. **57**

Oggetto: AUTORIZZAZIONE A PROPORRE APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO PER LE RIFORMA E/O ANNULLAMENTO DELLE SENTENZE DEL TAR CAMPANIA DI NAPOLI NN.782-784-785-786-787-997-1334-1331-1332-133/2010.NOMINA LEGALE.

L'anno **duemilaundici** , addì **nove** , del mese di **maggio** , alle ore **12,00** nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza FERRANDINO GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO .

Sono presenti gli Assessori Comunali:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
BOCCANFUSO LUIGI	VICE SINDACO	Si
BARILE CARMINE	ASSESSORE	Si
SCANNAPIECO PASQUALE	ASSESSORE	Si
PINTO ANTONIO	ASSESSORE	Si
MATTERA OTTORINO	ASSESSORE	Si
DI MEGLIO GIUSEPPE	ASSESSORE	Si
IOVENE ENRICO	ASSESSORE	Si

Assiste il Segretario Generale dott. Giovanni Amodio

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

La Giunta Comunale

SU proposta dell'Assessore al Condono;

PREMESSO:

CHE dal 1° gennaio 2010 è entrata in vigore la nuova disciplina che regola il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, come delineata dall'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 e ss. mm. ed ii., con il definitivo superamento del regime transitorio dettato dall'art. 159 del medesimo D. Lgs. 42/2004;

CHE l'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ed ii., al comma 4 prevede *"L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico – edilizio. Fuori dai casi di cui all'art. 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi....."*;

CHE l'art. 32 della L. 47/85 subordina il rilascio del titolo edilizio in sanatoria al preventivo parere dell'Autorità preposto alla tutela del vincolo;

CHE il parere riferito al vincolo paesaggistico, di cui all'art. 32 L. 47/85, veniva emanato dall'Autorità sub-delegata (Comune) e lo inviava alla Soprintendenza per l'esercizio, eventuale nel termine perentorio di 60 giorni, della potestà di annullamento per soli vizi di legittimità;

CHE la disciplina del su indicato procedimento venne dettata dall'art. 12 del D.L. 12.01.1988 n° 2, convertito in L. 13.03.1988 n° 68, recante *"Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistica-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive"*, laddove, al comma 1, venne stabilito che *Per le aree soggette a vincolo paesistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il parere prescritto dall'art. 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è reso ai sensi del nono comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 1 del citato decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431"*;

CHE tale disposizione è ancora vigente e non è stata mai abrogata, nemmeno in occasione della emanazione dei nuovi testi unici in materia paesaggistica (prima con il D.Lgs. 29.10.1999 n° 490 e poi con il D.Lgs 22 gennaio 2004 n° 42) e, pertanto, il procedimento per la formazione del parere previsto dall'art. 32 della L. 47/85 in materia paesaggistica è quello ancora disciplinato dall'art. 12 del D.L. 12.01.1988 n° 2 convertito in L. 13.03.1988 n° 68, senza che su di esso abbia alcuna incidenza la modifica introdotta dall'art. 146 D.Lgs. 22.01.2004 n° 42 e ss. mm. ed ii. in materia di procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria, anzi lo vieta espressamente al comma 4;

CHE l'Ufficio Condono Edilizio del Comune si è dotato, autonomamente ed informalmente, del parere dell'Urbanista, Dott. Prof. Sebastiano Conte, che si allega, su *"La nuova procedura per l'autorizzazione paesaggistica: accentramento delle decisioni e decentramento delle spese. Relazione con il parere paesaggistico sulle istanze di condono edilizio"*;

CHE il predetto parere veniva inviato alla Soprintendenza BAP SPAE di Napoli e Provincia, , con nota del 12.05.2010 prot. n° 11636, che si allega, nella quale si ribadiva *"Facendo seguito agli incontri avuti con il Soprintendente Dott. Arch. Stefano GIZZI e con il funzionario dott. arch. Paolo Mascilli Migliorini, Vi confermiamo che è opinione di questa Amministrazione che il parere preventivo in materia paesaggistica prescritto dall'art.32 della Legge 28.02.1985, n° 47 (condono edilizio), vada reso ai sensi dell'art. 12 D.L. n° 2/1988 convertito in Legge n° 68/1988 e ss. mm. ed ii. e non con la nuova procedura prevista, a partire dal 01.01.2010, dall'art. 146 D. Lgs. n° 42/2004"*;

CHE in data 30.04.2010 rispettivamente con prot. n° 10605, n° 10606, n° 10607, n° 10608, n° 10609, n° 10610, n° 10611, n° 10612, n° 10613, n° 10614 e n° 10615, venivano trasmessi alla Soprintendenza BAP SPAE di Napoli e Provincia n° 11 *"Permessi di Costruire in sanatoria ai sensi della L. 47/85 e ss. mm. ed ii. e L. 724/94 e ss. mm. ed ii., per interventi abusivi, in conformità del disposto di cui all'art 32 della Legge n° 47/85 e ss. mm. ed ii. si comunica che è stato rilasciato il parere preventivo favorevole, reso secondo il procedimento prescritto dall'art. 12 del D. L. 12.01.1988 n° 2 convertito in L. 13.03.1988 n° 68 e ss. mm. ed ii., per l'intervento indicato in oggetto.*

Si trasmettevano, pertanto, in duplice copia, i sotto elencati Decreti Dirigenziali, unitamente alla documentazione ed agli elaborati di progetto prodotti dai richiedenti, per l'esercizio, eventuale, della potestà di annullamento:

1 - Decreto n° 01 del 28.04.2010 - DITTA: CARLINO ANTONIO;
2 - Decreto n° 02 del 28.04.2010 - DITTA: SCALFATI LUIGI;
3 - Decreto n° 03 del 28.04.2010 - DITTA: SCALFATI LUIGI;
4 - Decreto n° 04 del 28.04.2010 - DITTA: MONTI ANTONIETTA;
5 - Decreto n° 05 del 28.04.2010 - DITTA: STILLA FILOMENA;
6 - Decreto n° 06 del 28.04.2010 - DITTA: DI MEGLIO CARLO;
7 - Decreto n° 07 del 28.04.2010 - DITTA: BALESTRIERI GIOVANNA;
8 - Decreto n° 08 del 28.04.2010 - DITTA: DI MEGLIO CARLO;
9 - Decreto n° 09 del 28.04.2010 - DITTA: LOMBARDI MARIA;
10 - Decreto n° 10 del 28.04.2010 - DITTA: IACONO NICOLA;
11 - Decreto n° 11 del 28.04.2010 - DITTA: DI MEGLIO FLORA;
CHE la Soprintendenza BAP SPAE di Napoli e Provincia con note rispettivamente del 28.06.2010 prot. n° 10213, n° 10215, n° 10217, n° 10219, n° 10221, n° 10223, n° 10225, n° 10233, n° 10231, n° 10229 e n° 10227, pervenute al protocollo generale dell'Ente in data 08.07.2010 rispettivamente al n° 16667, al n° 16669, al n° 16664, al n° 16663, al n° 16685, al n° 16682, al n° 16684, al n° 16679, al n° 16665, al n° 16656 e al n° 16659, restituiva gli atti trasmessi: *"Si restituiscono al Comune per gli atti successivi, i Decreti Dirigenziali di Autorizzazione Paesistica ed i relativi progetti trasmessi con nota del 30/04/2010 rispettivamente prot. n° 10213, n° 10215, n° 10217, n° 10219, n° 10221, n° 10223, n° 10225, n° 10233, n° 10231, n° 10229 e n° 10227, in quanto la pratica non è più valutabile per la modifica della procedura"*;

VISTI i giudizi R.G. nn. 5408 – 5409 – 5410 – 5411 – 5412-5414-5415-5416-5418-5419-5420/2010 proposti dal Comune di Ischia per l'annullamento delle note con le quali la Soprintendenza BAP SAE di Napoli ha restituito i DD di autorizzazione paesaggistica;

VISTE le sentenze nn. 782, 783, 784, 785, 786, 787, 997, 1334, 1331, 1332, 133/2010 rese dalla sez. VI del TAR Campania Napoli in relazione ai suddetti giudizi;
VISTA la nota a firma dell'Avv. Ferdinando Scotto acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 03.05.2011 al n. 11080 dalla quale si rileva che *"L'analisi delle argomentazioni della pronuncia di rigetto, alla luce di quanto summatin precisato, rileva potenzialmente censurabili le sentenze in oggetto sotto il profilo dell'error in iudicando et in procedendo, suggerendo la opportunità di proseguire il giudizio mediante proposizione di ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato per la riforma e/o annullamento delle decisioni del TAR Campania di Napoli"*;

RITENUTO necessario proporre ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato avverso le sentenze del TAR Campania Napoli nn. 782, 783, 784, 785, 786, 787, 997, 1334, 1331, 1332, 133/2010 affidando l'incarico a legale di fiducia dell'Amministrazione;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000 e ss. mm. ed ii.;
AD unanimità di voti resi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

- a) la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- b) di proporre appello innanzi al Consiglio di Stato avverso le sentenze del TAR Campania nn. 782, 783, 784, 785, 786, 787, 997, 1334, 1331, 1332, 133/2010, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- c) di affidare la difesa delle ragioni del Comune all'avv. Ferdinando Scotto con studio in Napoli alla via F. Caracciolo n. 15, conferendogli il più ampio mandato di rappresentare e difendere l'Amministrazione Comunale di Ischia in tale procedura, con ogni facoltà di legge

ritenendo l'operato dello stesso sin da adesso per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica, alle seguenti condizioni:

- 1) il Comune di Ischia elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Ferdinando Scotto in Roma alla via Alessandro Terzo;
 - 2) l'Ente corrisponde al predetto professionista, per tutta l'attività a svolgersi ivi compresa eventuale transazione, l'importo forfettario di €. 3500,00 oltre iva e cpa per il primo giudizio, e per gli altri trattandosi di analoga materia le sole spese vive documentate, che saranno liquidate a presentazione di rendicontazione con determina dirigenziale;
 - 3) a titolo di acconto sull'importo forfettario predeterminato di €. 3.500,00 oltre cpa e iva potrà essere liquidata su richiesta del professionista incaricato una somma non superiore al 40% dell'importo complessivo, dietro presentazione di regolare fattura;
 - 4) le spese e competenze eventualmente riconosciute in sentenza verranno recuperate dal predetto legale, senza alcun onere a carico dell'Ente, e versate all'Ente;
 - 5) il professionista si obbliga a trasmettere tutti gli atti relativi all'attività che andrà a svolgere all'ufficio Contenzioso nonché a relazionare sullo stato del procedimento;
 - 6) lo stesso professionista si obbliga altresì a firmare copia della presente delibera di conferimento dell'incarico per espressa accettazione delle predette condizioni.
- d) di impegnare la spesa di €. 3.500,00 oltre cpa e iva sul capitolo n.405/10 del bilancio del corrente esercizio finanziario;
- e) di dare mandato al Dirigente Amministrativo di sottoscrivere con il predetto professionista apposita convenzione regolante l'espletamento dell'incarico,
- f) di dichiarare il presente deliberato attesa l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267.

Del che il presente verbale.

IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe Ferrandino



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giovanni Amodio



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Vedi prefoste

IL FUNZIONARIO

Li.....

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime: parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO: IL DIRIGENTE

li.....

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo

IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA

IL RESPONSABILE DI AREA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Rag. Salvatore Marino

VISTO: IL DIRIGENTE

Dr. Antonio Bernasconi

li.....

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Si attesta la copertura finanziaria, come da prospetto che segue:

Somma da impegnare

€ 4.368,00....., Cap. 405/10

Intervento 10/10/203

Somma stanziata in bilancio: €.....

Somme già impegnate

€.....

Somma disponibile

€.....

IMPEGNO N. 843.....

Li.....

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

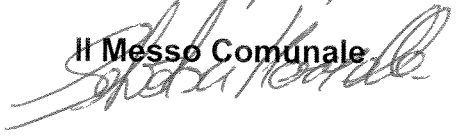
Rag. Salvatore Marino

VISTO: IL DIRIGENTE

Dr. Antonio Bernasconi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

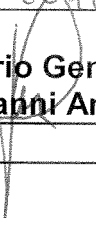
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 26/05/2011


Il Messo Comunale


**Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio**

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art. 125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267, è stata comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. 13330 del 26.05.2011


**Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

**Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio**

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

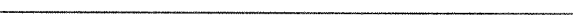
ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data _____ Prot.N. _____ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

Verbale N. _____ del _____
Prot. N. _____

- la delibera è legittima
- la delibera è legittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

**Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio**


**Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio**